

**AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
MARTA CARTABIA**

**AL PRESIDENTE DEL SENATO
MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI**

**AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ROBERTO FICO**

ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**AL GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
CARLA GARLATTI**

**ALL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
GRUPPI DI LAVORO PER L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETO
LEGISLATIVO IN MATERIA CIVILE - GRUPPO VI (art. 1, commi 23-26) e GRUPPO VII
(art. 1, commi 24 e 25)**

**Oggetto: invito alla riflessione sulla riforma della giustizia minorile e sul ruolo del
Giudice Onorario.**

I Giudici Onorari del Tribunale per i Minorenni di Roma chiedono con urgenza che vengano operate delle revisioni profonde sulla Riforma della Giustizia, al fine di scongiurare il rischio che migliaia di bambini possano restare privi di tutte quelle forme di tutela che il Tribunale per i Minorenni, nel corso di quasi un secolo, è riuscito a garantire loro, grazie alla formazione multidisciplinare e alla specifica composizione collegiale dell'organo giudicante.

I Giudici Onorari rappresentano non già una vestigia del passato di cui sbarazzarsi, un inutile orpello che inficia il giusto principio del contraddittorio o addirittura gli artefici di "prassi distorsive", ma rappresentano una risorsa imprescindibile e necessaria per poter operare con equità e consapevolezza della complessità della

materia trattata, garantendo, in tutte le procedure che coinvolgono i minori in situazioni di pregiudizio, un'analisi equilibrata e una giustizia che abbia una visione evolutiva a fondamento delle proprie decisioni. Va, infatti, considerato che le decisioni che coinvolgono i minori nelle situazioni di grave pregiudizio - patologia delle cure, abusi sessuali, violenza assistita - vanno a incidere profondamente e irreversibilmente sullo sviluppo evolutivo del minore/individuo *in fieri*.

Per tale motivo, le "decisioni" non possono essere meramente articolate con un rito giudiziario privo di una lettura complessa, che possa consentire di rappresentare compiutamente il minore in senso multidimensionale e in relazione allo specifico contesto di vita. Un giudizio sull'infanzia non può essere la mera applicazione di norme processuali, che correttamente e rigorosamente vanno osservate, ma deve essere un giudizio che guardi oltre il *qui ed ora*, in grado di incidere positivamente sullo sviluppo della persona minorenni e sulla sua traiettoria di vita.

Erroneamente, invece, attraverso una lettura di superficie, si continua a rappresentare e significare che vengono emessi dai Tribunali solo giudizi di condanna o sanzione dei genitori, tanto da indurre una rappresentazione del Tribunale per i Minorenni come quell'Istituzione che si intromette prepotentemente e in maniera punitiva all'interno delle mura domestiche; incidendo sui diritti soggettivi, condizionando le dinamiche familiari e alterandone gli equilibri relazionali, spesso ricorrendo all'immagine terrificata connessa al rischio di un allontanamento coatto, senza chiedersi o conoscere quale sia stato il percorso processuale che ha determinato una specifica decisione nell'interesse del minore.

La multidisciplinarietà ha finora permesso di seguire e accompagnare nel tempo migliaia di bambini, mediante un lavoro di rete che ha visto impegnati, in uno scambio fecondo e a vario titolo, operatori dei Servizi territoriali, giudici togati e onorari, e, più in generale, attraverso il ricorso a udienze istruttorie, provvedimenti provvisori, CTU, ascolto professionale e altamente specializzato del minore,

confronto costante con interscambio tra il sapere giuridico e le altre scienze, che ha visto la ferma applicazione della norma e l'adattamento della stessa ai bisogni profondi del minore.

Pensare che tutto questo venga meno, sull'errato convincimento che la collegialità non garantisca il contraddittorio o che tutte le prassi attuali non rispettino i tempi del minore, appare a nostro avviso semplicistico, in quanto tale convincimento non è stato adeguatamente argomentato o motivato, né dibattuto con chi ha conosciuto la materia della giustizia minorile, operando quotidianamente e non per aver avuto sporadiche esperienze nei Tribunali.

Il ruolo del Giudice Onorario è stato immotivatamente attaccato e svalutato in quanto portatore di un sapere *non giuridico* e quindi ritenuto "pericoloso", laddove, invece, il senso profondo del Tribunale per i Minorenni risiede proprio nella integrazione di conoscenze e saperi, nel rispetto profondo della norma giuridica.

La *ratio* che pare aver portato a stabilire l'esclusione della collegialità per i procedimenti sulla responsabilità genitoriale (disciplinati dagli artt. 330, 333, 336 C.C.), non convince per diverse ragioni, soprattutto se motivata da argomentazioni quali la violazione del contraddittorio o da una maggiore celerità nella definizione dei procedimenti.

La Riforma non coglie nel segno per una serie di motivi.

Il primo è quello di ritenere che i procedimenti che hanno per oggetto la valutazione della responsabilità genitoriale siano meno "importanti" o possano arrecare un pregiudizio meno rilevante rispetto, ad esempio, alle procedure volte all'accertamento dello stato di abbandono di un minore. Le due procedure sono talvolta interconnesse e comunque rivolte alla salvaguardia e alla tutela dell'infanzia. Entrambe richiedono competenze ed esperienze specialistiche.

Un altro motivo riguarda l'esclusione degli esperti nei procedimenti ex art. 330 e seguenti che non appare razionalmente fondata, sia perché contraddittoria rispetto alla presenza degli esperti nelle procedure volte all'accertamento dello stato di abbandono - semmai anche le procedure *de potestate* potrebbero seguire una trattazione collegiale come quelle per l'accertamento dello stato di abbandono - sia perché la collegialità consentirebbe di contenere l'errore decisionale che potrebbe, invece, verificarsi in modo più consistente nel caso di una decisione monocratica. Un'altra ragione è che la gestione monocratica non è certamente garanzia di un giudizio più veloce e addirittura migliore.

La collegialità, ovvero la presenza di esperti altamente qualificati e specializzati nelle discipline neuropsichiatriche, psicologiche, pedagogiche e psicosociali, non deve e non può essere vista come una violazione del contraddittorio.

Gli esperti all'interno dei Collegi giudicanti sono giudici tutti gli effetti, con il solo, esclusivo obiettivo di garantire il *best interest* del minore, e non si vede in alcun modo come la loro presenza potrebbe violare, peraltro in astratto, il principio del contraddittorio.

La riforma "trasforma" e incide negativamente, inoltre, su uno dei punti cardine del procedimento minorile, ovvero l'ascolto professionale e riservato del minore, con tutte le cautele previste e ribadite con forza dalle diverse Convenzioni nazionali e internazionali (ad esempio, Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia nel 2012), di certo conosciute dal legislatore e che non possono assolutamente essere disattese viste le loro finalità. L'ascolto del minore non può essere derubricato a mero passaggio procedurale e non essere, invece, considerato come un momento delicato che non può esaurirsi con la raccolta letterale delle "volontà" del minore.

In un momento storico in cui la violenza si esprime in molteplici forme, a volte non visibili e quindi sommerse e non rilevabili con la sola specializzazione del giudice

monocratico, il ricorso alla multidisciplinarietà e collegialità (che in Italia è presente da quasi un secolo e che ha ispirato gran parte degli ordinamenti giuridici di altre nazioni), risulta l'unico strumento in grado di garantire nell'immediatezza la protezione e la tutela del soggetto minorenni coinvolto in procedimenti giudiziari.

In tale senso, va anche ricordata la recentissima Risoluzione del Parlamento Europeo del 5/04/2022 inerente la *"Tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia"* che raccomanda, a tutti gli stati membri proprio la necessità di un ascolto e di una attenzione collegiale e multifattoriale alle questioni giudiziarie inerenti i minori, proprio nel momento in cui in Italia, si sta dismettendo tutto questo.

Le nostre riflessioni hanno come unico obiettivo quello di sottoporre al Legislatore questioni e aspetti che portino a riconsiderare l'impianto della giustizia minorile previsto dalla Legge delega del 26.11.2021 n. 206, rendendosi disponibili a un confronto diretto e costruttivo volto a evidenziare le criticità del lavoro quotidiano nell'ambito del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia e per proporre soluzioni alle problematiche attuali.

La professionalità che caratterizza il Giudice Onorario non può certamente essere confinata nell'ufficio del processo ed è improbabile che quel ruolo possa essere ricoperto da figure esperte e specializzate.

Pensiamo ancora di dare, nonostante le difficoltà che il nostro ruolo comporta, un contributo concreto alla tutela del minore e delle famiglie, con l'intento di prestare e mettere a disposizione le conoscenze teoriche acquisite e le esperienze di chi lavora ogni giorno nel mondo dell'infanzia.

Confidando nella attenzione e nell'ascolto che si vorrà dare da parte Vostra in merito a quanto evidenziato, si porgono cordiali saluti.

Roma, 14luglio 2022

I redattori del Comunicato:

Vanessa CAROCCI, Maria DI NOCERA, Nico GIZZI, Enrico IRASO e Paola POPOLLA,
Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Roma, a cui aderiscono i colleghi:

Nicolò Massimo Severo ALES

Silvia ALLEGRO

Luca ANSINI

Attilio BALESTRIERI

Giuseppe Luigi BANDINU

Rita BONANNI

Emanuele BOTTA

Luisa CAPPONCINI

Agostino CARBONE

Alessia CARICATO

Claudia CINTI

Simone CUPELLARO

Marianna D'ONOFRIO

Rosa DI BENEDETTO

Alfio DI MAMBRO

Pietro FERRARA

Antonella GAZZELLONE

Aniello IZZO

Valeria LUCATELLO

Daria MAGGIO

Simona MARINO

Bombina NIGRO

Margherita OCCHIUTO

Fabio OLIVIERI

Loredana Teresa PEDATA

Ottavia PENNISI

Luis PERIS CANCIO

Anna Carla POLITO

Angela ROSELLI

Roberto SACCOMANDI

Aldo SANAPO

Giuseppe SARTIANO

Stefano SCATENA

Maria SCRIBANO

Carla SORACE

Luca TRAVERSO

Christian VERONESI

Elena VITTORI

Anna ZEGRETTI

Giudici Onorari Corte d'Appello di Roma

Roberto CALLEGARI

Francesca TROVA

Katia VITRI

Stefania PETRERA

Alessandra PALATTELLA

Rossella CASTELLANI

Sandro MONTANARI

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni Di Brescia

Marianna AGLIARDI

Francesco BOCCI

Davide BONERA

Alessandro BUFFOLI

Giuseppina CARPINA

Patrizia COMITO

Luisa CRETTI

Sara CUSIMANO

Francesca DABRASSI

Angiolino DONATI

Gennaro ESPOSITO

Alberto Francesco FESTA

Simona MASNERI

Elisabetta MENDINI

Giancarlo MENSI

Simona PEDRETTI

Rosa PEROSI

Maurizio Giovanni PRANDELLI

Giuseppe RICCA

Eleonora SALA

Valnea SCALA

Massimiliano STANGA

Ilaria STUANI

Cristina VOLPI

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Firenze:

Elena BANTI

Luca BIOCCHI

Andrea CIACCI

Sofia CIUFFOLETTI

Concetta CONACE

Margherita DUNI

Tommaso EREDI

Francesca FABBRI

Maria Grazia GALLETTA

Alessandro GELOSO

Simone GEMMI

Elisabetta IACCHI

Giada LANDINI

Valentina LOLIVA

Maurizio MATTEI

Saverio MIGLIORI

Francesco MINIATI

Francesca MOSCATI

Daniele PAOLINI

Giuseppina PASCUCCI

Arianna PERSIANI

Angela PICCARDI

Raffaella PREGLIASCO

Alice RINCHI

Roberto SEGHI ROSPIGLIOSI

Nadia TODESCHINI

Beatrice ZAMBENETTI

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Genova

Linda ALFANO

Antonella ARATA

Marina BOCCONE

Cesare CALABRESE

Maria Laura COSULICH

Eugenio DE GREGORIO

Sara DI STEFANO

Giovanni LENTI

Assunta LEO

Giorgio MACARIO

Daniela MALFATTI
Luca MARANGON
Claudio MERCENARIO
Paola MARCHELLI
Roberta MARCHIO'
Elisabetta MATRICARDI
Andrea MEDICINA
Roberta MENCHINI
Joseph MOYERSON
Eda MUSSO
Chiara PATRONE
Fabio PIERANI

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Lecce

Anna MariaCASABURI
Cosima FERSINI
Flavia LECCISO
Fiammetta PERRONE
Daniela MAGGI
Maria Rosa PENNETTA
Daniela MESSITO
Francesca VERGINE
Valeria VICANOLO
Chiara MARANGIO
Antonio SPAGNULO
Massimiliano MACAGNINO
Andrea FELTRI
Gabriella PICCINNO

Nicoletta ALOIA

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Palermo:

Anna IMMORDINO

Rosario D'AVENIA

Maria PIA AVARA

Daniela MATRANGA

Cosimo Maurizio GENTILE

Silvia LO VERDE

Viviana BENINATI

Sabrina RESTIVO

Roberta GIUNTA

Adelaide PIRRONE

Chiara LA BARBERA

Giorgia FLAMMIA

Ivana MANISCALCHI

Ignazio ACCOMANDO

Serena GIUNTA

Maria Letizia IMBURGIA

Vincenzo BARBATO

Stefania CANNIZZARO

Giuseppa BRIGUGLIA

Flora VETRANO

Magda PITRÈ

Daniela RAINERI

Serena DI MARCO

Gioacchino MAZZOLA

Giovanbattista DI CARLO

Giudici Onorari Corte d'Appello di Palermo:

Marisa COTTONE

Vincenzo CICALA

Matteo SCLAFANI

Paola CAVANI

Massimiliano CURATOLO

Irene D'AMORE

Lorena ESPOSITO

Antonio GRECO

Laura MANCUSO

Fabio SEMINERIO

Davide MATRANGA

Francesco VITRANO e Cristiana RIZZO **già Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Palermo**

Ivana CARUSO **già Giudice Onorario Corte d'Appello di Palermo**

Giudici Onorari Corte d'Appello di Salerno

Maria APUZZO

Sante Massimo LA MONICA

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Torino

Luca IORFIDA

Michele RAFFA

Roberto BERTOLINO

Stefano ARNOLDI

Marco AMMOSCATO

Ilija D'IMPRIMA

Claudia RICCO

Samanta SAGLIASCHI

Camilla SERENA

Vincenzina FRAGASSO

Giovanni SANGUEDOLCE

Michele TERMINE
Mirella TURELLO
Gianluca ARCOMANNO
Silvia DI PAOL
Alessandro GRANARO
Giurita ZOENA
Antonella BRAMARDI
Omar FASSIO
Chiara CAPUSSOTTI
Raffaella TARICCO
Franca SENIGA
Michela MOLINARI
Sabrina CRABU
Stefano BUGIANI

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Trento

Ornella DE SANCTIS
Emanuela PARIS
Franco Maria BIASI

Giudici Onorari Tribunale per i Minorenni di Venezia

Carla BUFFADINI
Davide CERANTOLA
Luigi CONTE
Gabriela COPPOLA
Cristina DE ROSSI
Nicoletta FAGGIAN
Eleonora GAGGIATO
Stefania GAZZANI

Sonia LIBURDI

Giorgio MATTEI

Salvatore ME

Andrea PASETTO

Antonella PIETROPOLI

Francesco POMPEI

Silvia ROMANO

Pierfrancesco SANNA

Giulio TREVISAN

Claudio ZARA